

A.P.I.

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE
INDUSTRIE
DELLA PROVINCIA DI
ALESSANDRIA

Aderente alla Confederazione Nazionale della
Piccola Industria
"CONFAPI"

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

E' costituita con Sede in Alessandria
l'Associazione Piccole e Medie Industrie della
Provincia avente denominazione A.P.I.
Essa aderisce alla Federazione Regionale delle
A.P.I. del Piemonte (Federapi) ed alla
CONFAPI, Confederazione Italiana Piccole e
Medie Industrie.

Art. 2

L'Associazione è costituita a tempo
indeterminato, è apartitica, libera, indipendente.
L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di
ogni anno.

STATUTO CONFAPI ALESSANDRIA

ASSOCIAZIONE **DELLE** PICCOLE E
MEDIE INDUSTRIE
DELLA PROVINCIA DI
ALESSANDRIA

Aderente alla Confederazione **Italiana** delle
Piccole e Medie Industrie
"CONFAPI"
nonché a Confapi Piemonte

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

E' costituita con Sede in Alessandria
l'Associazione **delle** Piccole e Medie Industrie
della Provincia **di Alessandria** avente
denominazione **Confapi Alessandria**
Essa aderisce alla Federazione Regionale
Confapi Piemonte ed alla CONFAPI,
Confederazione Italiana **delle** Piccole e Medie
Industrie.

Art. 2

L'Associazione è costituita a tempo
indeterminato, è apartitica, libera, indipendente.
L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di
ogni anno.

Art. 3

Scopi dell'Associazione sono:

- a) provvedere alla tutela e alla difesa degli interessi morali, sindacali, economici, comunque sorgenti dall'esercizio dell'attività industriale delle aziende o categorie rappresentate;
- b) stipulare contratti collettivi di lavoro, accordi e convenzioni con le competenti Associazioni sindacali per la regolamentazione dei rapporti di lavoro;
- c) istituire servizi di consulenza e assistenza a favore dei soci;
- d) promuovere lo studio dei problemi e la realizzazione delle iniziative e delle provvidenze idonee a favorire la crescente affermazione delle Piccole e Medie Industrie.

Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi morali, sindacali, economici e comunque derivanti dall'esercizio d'impresa, delle Associate.

In particolare l'Associazione:

- 1) sostiene e promuove politiche economiche, fiscali, industriali, ambientali ecc.;
- 2) fornisce l'assistenza sindacale alle imprese attraverso la stipula di accordi collettivi di lavoro assistendo gli imprenditori delle categorie rappresentate nell'impostazione e nella risoluzione delle varie questioni connesse alla disciplina nel rapporto di lavoro;
- 3) stipula convenzioni, coordina lo sviluppo e le iniziative a livello territoriale e settoriale per la promozione delle aziende associate;
- 4) fornisce assistenza alle Associate nelle controversie di lavoro, attraverso pareri di natura sindacale, tributaria, amministrativa relativamente all'attività dell'impresa;
- 5) promuove lo sviluppo favorendo la collaborazione tra le Associate per mezzo di idonee iniziative economiche e sociali;
- 6) ha la rappresentanza delle Associate nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione Pubblica o Ente, nonché delle Organizzazioni sindacali, economiche, sociali, culturali ecc.;
- 7) studia i problemi e assume le opportune iniziative in merito alle problematiche connesse alla strutturazione ed alla infrastrutturazione del territorio, con particolare riferimento agli insediamenti produttivi e alla mobilità delle persone, delle merci e delle informazioni;
- 8) assume le opportune iniziative per favorire lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale, della ricerca, dell'innovazione tecnologica; incoraggia e promuove l'internazionalizzazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese;
- 9) concorre ed elabora con i competenti Organi pubblici o privati eventuali piani e programmi per lo sviluppo imprenditoriale;

<p style="text-align: center;">AMMISSIONI E DOVERI DEI SOCI</p> <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>Possono aderire all'Associazione piccole e medie industrie produttrici di beni e servizi, le Associazioni di impresa ed i consorzi. Possono inoltre aderire le imprese appartenenti ad altri settori merceologici, previa delibera della Giunta di Presidenza che le propone al Consiglio Direttivo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 10) promuove la costituzione di categorie merceologiche e di gruppi di aziende aventi interessi comuni, omogenei o complementari; 11) promuove la costituzione di forme associate – temporali o permanenti – di imprese, laddove risulti particolarmente conveniente ed opportuno operare attraverso l'aggregazione di interessi e risorse; 12) designa e nomina i propri rappresentanti all'interno di Enti, Comitati, Consigli, Commissioni e altri Organismi in cui sia richiesta o ritenuta opportuna la rappresentanza dell'Associazione; 13) promuove al proprio interno il coordinamento dei giovani imprenditori costituendo un apposito gruppo disciplinato dalle norme emanate dalla Confapi a livello nazionale; 14) promuove al proprio interno il coordinamento delle imprenditrici costituendo un apposito gruppo disciplinato dalle norme emanate dalla Confapi a livello nazionale; 15) promuove al proprio interno il coordinamento delle categorie costituendo apposite strutture organizzate e disciplinate dalle norme emanate dalla Confapi a livello nazionale e sulla base di appositi regolamenti; 16) adempie a tutti gli altri compiti particolari che, di volta in volta, venissero deliberati dall'Assemblea; compie quegli atti e svolge quelle attività che appaiano rispondenti al raggiungimento dei fini associativi. <p style="text-align: center;">AMMISSIONI E DOVERI DEI SOCI</p> <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>Possono aderire all'Associazione piccole e medie industrie produttrici di beni e servizi, le Associazioni di impresa ed i consorzi. Sono associate le piccole e medie imprese che svolgono un'attività diretta alla produzione di beni con una organizzazione di tipo industriale o quelle che svolgono un'attività diretta alla</p>
--	--

	<p>produzione di servizi strumentali all'industria purché, in entrambi i casi, abbiano la sede, gli stabilimenti, i cantieri, le filiali, i depositi o un sostanziale collegamento con il territorio di operatività dell'associazione.</p> <p>Possono essere altresì associate, previa delibera del Consiglio Direttivo, altre categorie di soggetti imprenditoriali che non possiedano tutte le caratteristiche di cui al primo comma.</p> <p>L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può rappresentare altresì soggetti senza le caratteristiche di cui ai commi precedenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Per essere ammesso come associato è necessario presentare domanda rivolta al Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere: la dichiarazione di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai deliberati dell'Assemblea Generale dei Soci; l'indicazione delle persone dei legali rappresentanti della Ditta e delle eventuali altre persone delegate a rappresentarla nei confronti dell'Associazione, la natura dell'industria, il numero dei dipendenti, l'ubicazione. Il Consiglio Direttivo deciderà circa l'ammissione o meno del socio. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo, l'impresa non ammessa può ricorrere per appello all'Assemblea dei Soci e la domanda dovrà essere firmata da almeno dieci soci: detta Assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Per essere ammesso come associato è necessario presentare domanda rivolta al Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere: la dichiarazione di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai deliberati dell'Assemblea Generale dei Soci; l'indicazione delle persone dei legali rappresentanti della Ditta e delle eventuali altre persone delegate a rappresentarla nei confronti dell'Associazione, la natura dell'impresa, il numero dei dipendenti, l'ubicazione. Il Consiglio Direttivo deciderà circa l'ammissione o meno del socio. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo, l'impresa non ammessa può ricorrere per appello all'Assemblea dei Soci e la domanda dovrà essere firmata da almeno dieci soci: detta Assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>I soci all'atto dell'iscrizione si obbligano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ad osservare le clausole degli accordi e dei contratti di lavoro ed in genere di ogni decisione che, nei limiti delle facoltà concesse dal presente Statuto, gli organi sociali stipuleranno e adotteranno in nome dell'Associazione b) Ad attenersi scrupolosamente agli obblighi statutari ed alla disciplina dell'Associazione c) A corrispondere la quota di iscrizione ed alle rispettive scadenze le quote ed i contributi 	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>I soci all'atto dell'iscrizione si obbligano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ad osservare le clausole degli accordi e dei contratti di lavoro ed in genere di ogni decisione che, nei limiti delle facoltà concesse dal presente Statuto, gli organi sociali stipuleranno e adotteranno in nome dell'Associazione b) Ad attenersi scrupolosamente agli obblighi statutari ed alla disciplina dell'Associazione c) A corrispondere la quota di iscrizione ed alle rispettive scadenze le quote ed i contributi

che l'Assemblea fisserà, riconoscendo la facoltà dell'Associazione, in difetto di puntuale adempimento, di chiedere il pagamento delle predette somme con procedimento di ingiunzione innanzi al Foro di Alessandria. L'Associato resta obbligato per un biennio dalla data di presentazione della domanda ed è tenuto al pagamento dei contributi nella misura indicata all'art. 8. Se il Socio non presenta le dimissioni con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del biennio di impegno, l'iscrizione si intende rinnovata per un altro biennio e così di seguito.

Art. 7

Gli associati sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi che ad essa occorressero per l'attuazione degli scopi per cui è stata costituita.

Tali comunicazioni dovranno rimanere riservate sotto la personale responsabilità di chi le riceve. L'accettazione dello Statuto equivale da parte dell'Associato a rilascio del consenso al trattamento dei dati ai sensi della legge 475/96 (c.d. legge sulla privacy) e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli associati sono tenuti ad osservare tutte le norme dello Statuto nonché le decisioni che venissero adottate dagli organi dell'Associazione ed a seguire la linea di condotta indicata dall'Associazione stessa attraverso i suoi organi.

Art. 8

Per il funzionamento dell'Associazione le imprese associate sono tenute, come indicato all'art. 6, a versare una quota associativa annuale, le cui misure e modalità di versamento, tenute presenti le relative norme dello Statuto della CONFAPI, verranno fissate con deliberazione del Consiglio Direttivo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci.

Tale deliberazione diverrà operante dopo la ratifica.

La quota ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

che l'Assemblea fisserà, riconoscendo la facoltà dell'Associazione, in difetto di puntuale adempimento, di chiedere il pagamento delle predette somme con procedimento di ingiunzione innanzi al Foro di Alessandria. L'Associato resta obbligato per un biennio dalla data di presentazione della domanda ed è tenuto al pagamento dei contributi nella misura indicata all'art. 8. Se il Socio non presenta le dimissioni con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del biennio di impegno, l'iscrizione si intende rinnovata per un altro biennio e così di seguito.

Art. 7

Gli associati sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi che ad essa occorressero per l'attuazione degli scopi per cui è stata costituita.

Tali comunicazioni dovranno rimanere riservate sotto la personale responsabilità di chi le riceve. L'accettazione dello Statuto equivale da parte dell'Associato a rilascio del consenso al trattamento dei dati ai sensi della legge 475/96 (c.d. legge sulla privacy) e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli associati sono tenuti ad osservare tutte le norme dello Statuto nonché le decisioni che venissero adottate dagli organi dell'Associazione ed a seguire la linea di condotta indicata dall'Associazione stessa attraverso i suoi organi.

Art. 8

Per il funzionamento dell'Associazione le imprese associate sono tenute, come indicato all'art. 6, a versare una quota associativa annuale, le cui misure e modalità di versamento, tenute presenti le relative norme dello Statuto della CONFAPI, verranno fissate con deliberazione del Consiglio Direttivo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci.

Tale deliberazione diverrà operante dopo la ratifica.

La quota ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 9

Lo scioglimento del rapporto associativo e la conseguente perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) Recesso.
- b) Cessazione regolarmente accertata dell'attività di impresa.
- c) Esclusione.

L'elenco delle imprese per le quali si è verificato lo scioglimento del rapporto associativo dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo a cura del Presidente alla prima riunione successiva allo scioglimento.

Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata al Presidente ed il socio receduto sarà comunque tenuto a corrispondere alla Associazione le quote dovute fino al termine del biennio nel corso del quale il recesso viene esercitato, così come indicato all'art.6.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio in caso di gravi inadempienze del socio agli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione ed in particolare per la violazione degli obblighi fissati dal precedente art. 6, ed inoltre per fatti che ledano lo spirito associativo ovvero gettino discredito sulla stessa impresa associata o sulla categoria di appartenenza o sulla stessa Associazione.

Il Consiglio delibera sulla esclusione con voto segreto e con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei suoi membri in carica.

Contro la deliberazione del Consiglio che decreta l'esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da proporsi, a pena di decadenza, mediante invio al Presidente di detto Collegio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente una sintetica esposizione delle ragioni del ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

Il socio che perde tale sua qualità per una qualsiasi delle cause di scioglimento del rapporto associativo indicate non può pretendere alcun rimborso.

Art. 9

Lo scioglimento del rapporto associativo e la conseguente perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) Recesso.
- b) Cessazione regolarmente accertata dell'attività di impresa.
- c) Esclusione.

L'elenco delle imprese per le quali si è verificato lo scioglimento del rapporto associativo dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo a cura del Presidente alla prima riunione successiva allo scioglimento.

Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata al Presidente ed il socio receduto sarà comunque tenuto a corrispondere alla Associazione le quote dovute fino al termine del biennio nel corso del quale il recesso viene esercitato, così come indicato all'art. 6.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio in caso di gravi inadempienze del socio agli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione ed in particolare per la violazione degli obblighi fissati dal precedente art. 6, ed inoltre per fatti che ledano lo spirito associativo ovvero gettino discredito sulla stessa impresa associata o sulla categoria di appartenenza o sulla stessa Associazione.

Il Consiglio delibera sulla esclusione con voto segreto e con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei suoi membri in carica.

Contro la deliberazione del Consiglio che decreta l'esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da proporsi, a pena di decadenza, mediante invio al Presidente di detto Collegio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente una sintetica esposizione delle ragioni del ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

Il socio che perde tale sua qualità per una qualsiasi delle cause di scioglimento del rapporto associativo indicate non può pretendere alcun rimborso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Proibiviri.

ASSEMBLEA

Art. 11

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità del presente Statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Le votazioni dell'Assemblea si fanno per alzata di mano, per appello nominale e per schede segrete, a seconda dell'importanza della deliberazione da prendere, secondo le decisioni dell'Assemblea stessa. Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei votanti inclusi nel computo gli astenuti.

Le elezioni delle cariche sociali e le deliberazioni riguardanti le persone fisiche e le aziende dovranno sempre avvenire a schede segrete.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Proibiviri.
- g) **Il Direttore e/o Segretario Generale**

ASSEMBLEA

Art. 11

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità del presente Statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Le votazioni dell'Assemblea si fanno per alzata di mano, per appello nominale e per schede segrete, a seconda dell'importanza della deliberazione da prendere, secondo le decisioni dell'Assemblea stessa. Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei votanti inclusi nel computo gli astenuti.

Le elezioni delle cariche sociali e le deliberazioni riguardanti le persone fisiche e le aziende dovranno sempre avvenire a schede segrete.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 12

L'Assemblea Ordinaria:

- a) Fissa le linee generali e programmatiche dell'attività dell'Associazione in sede di approvazione della relazione del Presidente;
- b) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri;
- c) approva la relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approva il bilancio consuntivo e ratifica il bilancio preventivo;
- e) ratifica le deliberazioni del Consiglio in ordine alla misura ed alle modalità di versamento delle quote sociali che devono essere corrisposte annualmente dai soci;
- f) nomina il Presidente onorario quando se ne presenta l'occasione.

L'Assemblea Ordinaria è formata dalle imprese associate al corrente con il pagamento delle quote. E' fatto obbligo alle imprese di notificare la propria rappresentanza nelle Assemblee ad altre imprese associate, che abbiano diritto di parteciparvi, con semplice lettera con delega in calce all'invito.

Ogni socio non può rappresentare più di tre altre ditte.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera o fax inviata al socio almeno cinque giorni prima della data fissata la quale deve indicare: il luogo, il giorno, l'ora dell'Assemblea e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno viene sempre stabilito dal Consiglio Direttivo il quale deve tenere conto delle proposte che, in tempo utile per l'iscrizione nell'ordine del giorno, fossero presentate per iscritto da almeno dieci soci.

Sono cause di esclusione dal diritto di voto la messa in mora per il mancato pagamento delle quote nonché la presentazione di lettera di dimissioni anteriore alla data della riunione.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 12

L'Assemblea Ordinaria:

- a) Fissa le linee generali e programmatiche dell'attività dell'Associazione in sede di approvazione della relazione del Presidente;
- b) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri;
- c) approva la relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approva il bilancio consuntivo e ratifica il bilancio preventivo;
- e) ratifica le deliberazioni del Consiglio in ordine alla misura ed alle modalità di versamento delle quote sociali che devono essere corrisposte annualmente dai soci;
- f) nomina il Presidente onorario quando se ne presenta l'occasione.

L'Assemblea Ordinaria è formata dalle imprese associate al corrente con il pagamento delle quote. E' fatto obbligo alle imprese di notificare la propria rappresentanza nelle Assemblee ad altre imprese associate, che abbiano diritto di parteciparvi, con semplice lettera con delega in calce all'invito.

Ogni socio non può rappresentare più di tre altre ditte.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera o fax inviata al socio almeno cinque giorni prima della data fissata la quale deve indicare: il luogo, il giorno, l'ora dell'Assemblea e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno viene sempre stabilito dal Consiglio Direttivo il quale deve tenere conto delle proposte che, in tempo utile per l'iscrizione nell'ordine del giorno, fossero presentate per iscritto da almeno dieci soci.

Sono cause di esclusione dal diritto di voto la messa in mora per il mancato pagamento delle quote nonché la presentazione di lettera di dimissioni anteriore alla data della riunione.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria dei soci deve aver luogo ogni anno entro i primi sei mesi. Essa è valida in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno 1/3 degli associati. Nel caso che la prima convocazione andasse deserta, tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno un'ora. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti

**ASSEMBLEA
STRAORDINARIA**

Art. 14

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea dei Soci è Straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla, oppure si sia fatta motivata richiesta con precise indicazioni degli argomenti da discutere da almeno 1/10 dei soci in regola con le quote sociali.

Art. 15

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati per delega 1/2 degli associati . Ove non si raggiunga detto numero tra la prima e la seconda convocazione dovranno intercorrere almeno 5 giorni dalla precedente; in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria sarà valida qualora siano presenti o rappresentati per delega 1/3 degli associati;
Per lo scioglimento dell'Associazione, nomina, revoca e poteri dei liquidatori, occorre il voto favorevole dei 2/3 degli associati, sia che l'Assemblea Straordinaria deliberi in prima che in successive convocazioni.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria dei soci deve aver luogo ogni anno entro i primi sei mesi. Essa è valida in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno 1/3 degli associati. Nel caso che la prima convocazione andasse deserta, tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno un'ora. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti

**ASSEMBLEA
STRAORDINARIA**

Art. 14

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea dei Soci è Straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla, oppure si sia fatta motivata richiesta con precise indicazioni degli argomenti da discutere da almeno 1/10 dei soci in regola con le quote sociali.

Art. 15

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati per delega 1/2 degli associati . Ove non si raggiunga detto numero tra la prima e la seconda convocazione dovranno intercorrere almeno 5 giorni dalla precedente; in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria sarà valida qualora siano presenti o rappresentati per delega 1/3 degli associati;
Per lo scioglimento dell'Associazione, nomina, revoca e poteri dei liquidatori, occorre il voto favorevole dei 2/3 degli associati, sia che l'Assemblea Straordinaria deliberi in prima che in successive convocazioni.

Art. 16

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera o fax inviata al socio almeno dieci giorni prima della data fissata la quale deve indicare: il luogo, il giorno, l'ora dell'Assemblea e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da membri elettivi e da membri di diritto. I membri elettivi sono nominati dall'Assemblea Generale nel numero di 21. Tra i membri elettivi verranno nominati il Presidente ed il Consigliere Economo. I Presidenti delle Sezioni provinciali delle Unioni di Categoria regolarmente costituite ed i rappresentanti o i delegati di zone periferiche eventualmente individuati dal Consiglio, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, il Past President dell'Associazione, sono membri di diritto del Consiglio.

Il Past President è l'ultimo Presidente dell'Associazione precedente a quello in carica e ricopre il mandato per un triennio.

Art. 18

I Consiglieri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il migliore funzionamento dell'Associazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. E' incaricato della compilazione e modificazione dei regolamenti sociali da proporsi all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Potrà nominare Commissioni di studio su determinate questioni.

Al Consiglio Direttivo spetta in particolare di :

Art. 16

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera o fax inviata al socio almeno dieci giorni prima della data fissata la quale deve indicare: il luogo, il giorno, l'ora dell'Assemblea e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da membri elettivi e da membri di diritto. I membri elettivi sono nominati dall'Assemblea Generale nel numero di 21. Tra i membri elettivi verranno nominati il Presidente ed il Consigliere Economo. I Presidenti delle Sezioni provinciali delle Unioni di Categoria regolarmente costituite ed i rappresentanti o i delegati di zone periferiche eventualmente individuati dal Consiglio, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, il Past President **il Presidente di Api Donna** dell'Associazione, sono membri di diritto del Consiglio.

Il Past President è l'ultimo Presidente dell'Associazione precedente a quello in carica e ricopre il mandato per un triennio.

Viene in ogni caso garantita un'ampia maggioranza dei componenti elettivi su quelli di diritto.

Art. 18

I Consiglieri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il migliore funzionamento dell'Associazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. E' incaricato della compilazione e modificazione dei regolamenti sociali da proporsi all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Potrà nominare Commissioni di studio su determinate questioni.

Al Consiglio Direttivo spetta in particolare di :

<ol style="list-style-type: none"> 1. effettuare le seguenti nomine: il Presidente; l'Economo Tesoriere; ove lo creda opportuno, consulenti, legali e tecnici, nel numero che riterrà più conveniente. Questi consulenti possono essere chiamati a presenziare, con solo voto consultivo, alle Assemblee dei soci ed alle sedute del Consiglio Direttivo; i componenti il Consiglio Generale della Federazione Regionale; i rappresentanti all'Assemblea Confapi. 2. convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie; 3. far rispettare ai soci lo Statuto Sociale, i regolamenti, le deliberazioni e quanto altro venisse deliberato o pattuito che impegni comunque l'Associazione; 4. deliberare sull'ammissione dei soci e sulla loro decadenza; 5. approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con la precisazione che l'annuale rendiconto economico finanziario dovrà essere riferito sia alla attività istituzionale, che a quella commerciale eventualmente esercitata; 6. nominare e designare i rappresentanti dell'Associazione nei Consigli, Enti, Amministrazioni, Comitati, Istituti ed organi in cui tali rappresentanze siano richieste; 7. nominare il Segretario. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. effettuare le seguenti nomine: il Presidente; l'Economo Tesoriere; ove lo creda opportuno, consulenti, legali e tecnici, nel numero che riterrà più conveniente. Questi consulenti possono essere chiamati a presenziare, con solo voto consultivo, alle Assemblee dei soci ed alle sedute del Consiglio Direttivo; i componenti il Consiglio Generale della Federazione Regionale; i rappresentanti all'Assemblea Confapi. 2. convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie; 3. far rispettare ai soci lo Statuto Sociale, i regolamenti, le deliberazioni e quanto altro venisse deliberato o pattuito che impegni comunque l'Associazione; 4. deliberare sull'ammissione dei soci e sulla loro decadenza; 5. approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con la precisazione che l'annuale rendiconto economico finanziario dovrà essere riferito sia alla attività istituzionale, che a quella commerciale eventualmente esercitata; 6. nominare e designare i rappresentanti dell'Associazione nei Consigli, Enti, Amministrazioni, Comitati, Istituti ed organi in cui tali rappresentanze siano richieste; 7. nominare e/o revocare il Segretario e/o il Direttore.
<p>Art. 19</p>	<p>Art. 19</p>
<p>Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o su domanda di almeno tre Consiglieri. Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data fissata ed</p>	<p>Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o su domanda di almeno tre Consiglieri. Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data fissata ed</p>

in caso di urgenza può essere effettuato a mezzo telefax o telefonicamente.

I Consiglieri che non partecipano a tre convocazioni consecutive, senza giustificato motivo, sono considerati dimissionari, e il loro posto verrà ricoperto da coloro che nelle votazioni della Assemblea per la elezione del Consiglio abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno 1/3 dei membri oltre quella del Presidente o del facente funzioni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

In caso di impossibilità a deliberare, la decisione verrà demandata ad una riunione successiva.

Se anche in questa seconda riunione non si potrà deliberare, la decisione verrà demandata all'Assemblea che il Consiglio dovrà convocare a tal scopo.

IL PRESIDENTE

Art. 21

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata degli aventi diritto, dura in carica tre anni e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi. Il Presidente rappresenta l'Associazione presso terzi e ne è il legale rappresentante, convoca la Giunta di Presidenza ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente nell'ambito dei membri elettivi del Consiglio nomina altresì i Vice Presidenti, in misura di due o più ai quali verranno affidati compiti specifici nell'ambito dell'attività dell'A.P.I. Essi lo sostituiscono durante la sua assenza o per sua delega, ed incaricato sarà il Vice Presidente più anziano di carica.

in caso di urgenza può essere effettuato a mezzo telefax o telefonicamente.

I Consiglieri che non partecipano a tre convocazioni consecutive, senza giustificato motivo, sono considerati dimissionari, e il loro posto verrà ricoperto da coloro che nelle votazioni della Assemblea per la elezione del Consiglio abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno 1/3 dei membri oltre quella del Presidente o del facente funzioni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

In caso di impossibilità a deliberare, la decisione verrà demandata ad una riunione successiva.

Se anche in questa seconda riunione non si potrà deliberare, la decisione verrà demandata all'Assemblea che il Consiglio dovrà convocare a tal scopo.

IL PRESIDENTE

Art. 21

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata degli aventi diritto, dura in carica tre anni e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi. Il Presidente rappresenta l'Associazione presso terzi e ne è il legale rappresentante, convoca la Giunta di Presidenza ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente nell'ambito dei membri elettivi del Consiglio nomina altresì i Vice Presidenti, in misura di due o più ai quali verranno affidati compiti specifici nell'ambito dell'attività dell'A.P.I. Essi lo sostituiscono durante la sua assenza o per sua delega, ed incaricato sarà il Vice Presidente più anziano di carica.

LA GIUNTA DI PRESIDENZA

Art. 22

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Consigliere Economo ed eventualmente da altri membri soci su richiesta del Presidente.

La Giunta dà esecuzione alle deliberazioni prese dagli altri organi sociali, vigilando sulla osservanza dello Statuto.

SEGRETARIO

Art. 23

Il Segretario su istruzioni e direttive del Presidente o del Consiglio Direttivo attua le deliberazioni e le decisioni del Consiglio e dell'Assemblea.

E' chiamato a partecipare alle sedute della Giunta di Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea Generale ed a fungere da Segretario, senza facoltà di voto, redigendone il verbale.

Coordina l'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

LA GIUNTA DI PRESIDENZA

Art. 22

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Consigliere Economo ed eventualmente da altri membri soci su richiesta del Presidente.

La Giunta dà esecuzione alle deliberazioni prese dagli altri organi sociali, vigilando sulla osservanza dello Statuto.

SEGRETARIO

Art. 23

Il Segretario Generale collabora operativamente con il Presidente e con la Giunta di Presidenza per realizzare gli scopi associativi di rappresentanza politica; a tale scopo può ricevere deleghe dal Presidente.

Il Direttore Generale:

- 1. è responsabile del personale e dell'efficienza degli uffici;**
- 2. propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente;**
- 3. è responsabile della conservazione dei beni patrimoniali della sede dell'Associazione;**
- 4. coadiuva la Giunta nella redazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio previsionale;**
- 5. provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Associativi;**
- 6. redige di norma i verbali delle riunioni degli Organi Associativi;**
- 7. svolge i compiti affidatigli nei limiti dei poteri conferitigli.**

Il Segretario ed il Direttore Generale partecipano, senza diritto di voto, su invito del Presidente alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione con esclusione del Collegio dei Probiviri.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24

Compongono il Collegio dei Revisori dei Conti tre esperti in materia amministrativa e contabile, scelti preferibilmente tra i soci. Essi sono nominati dalla Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Hanno funzioni e diritti analoghi ai sindaci delle Società in genere.

COLLEGIO PROBIVIRI

Art. 25

Le controversie che potessero sorgere tra l'Associazione e i soci, i componenti il Consiglio Direttivo, i liquidatori, in dipendenza del presente Statuto saranno decise da un Collegio di Probiviri nominati dall'Assemblea per numero di tre.

Il Collegio dei Probiviri funzionerà con poteri di amichevoli compositori.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24

Compongono il Collegio dei Revisori dei Conti tre esperti in materia amministrativa e contabile, scelti preferibilmente tra i soci. Essi sono nominati dalla Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Hanno funzioni e diritti analoghi ai sindaci delle Società in genere.

COLLEGIO PROBIVIRI

Art. 25

Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di interpretazione statutaria e di giurisdizione interna.

Ha la funzione di dirimere eventuali controversie in materia di interpretazione dello Statuto e i conflitti tra organi dell'Associazione; ha la funzione di amichevole compositore nei conflitti tra l'Associazione e gli Associati.

L'Assemblea elegge i Probiviri in numero di tre. Essi, di preferenza sono scelti tra gli iscritti all'albo degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei notai.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Probiviri assumono le proprie decisioni in base alla legge, allo Statuto ed al Regolamento: in caso di lacuna normativa, in base ad equità

Contro la decisione dei Probiviri in funzione di amichevole compositore ciascuna delle parti potrà adire il Collegio Arbitrale .

Ai sensi dell'art. 808 c.p.c. qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Associazione e le Associate, o tra le Associate, sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del presente Statuto dopo il tentativo obbligatorio di amichevole compositore del Collegio dei Probiviri, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 809 c.p.c.

Il termine di decadenza dell'azione per il ricorso al Collegio contro le deliberazioni degli organi dell'Associazione è di sessanta giorni dalla loro adozione.

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 26

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, con voto consultivo.

SEZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA

Art. 27

Le imprese iscritte all'Associazione sono suddivise in categorie secondo il settore merceologico di appartenenza, tenuto conto di quanto indicato dall'impresa stessa in sede di domanda di ammissione.

Le imprese la cui attività non è specificatamente attribuibile ad una delle categorie esistenti, verranno inserite in una categoria di imprese varie.

Ogni categoria che annoveri almeno 50 aziende associate, può eleggere il proprio Consiglio Direttivo in separate ed autonome assemblee, secondo il proprio regolamento che deve essere in armonia con il presente Statuto.

I suddetti Consigli Direttivi eleggono al proprio interno un Presidente, il quale sarà membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Nell'ambito dell'Associazione sono tutelate le categorie non rappresentate in Consiglio Direttivo, al fine di consentirne lo sviluppo e la crescita.

Le spese dell'arbitrato saranno anticipate da chi adisce il collegio; il lodo del Collegio deciderà anche sulla loro definitiva attribuzione.

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 26

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, con voto consultivo.

SEZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA

Art. 27

Le imprese iscritte all'Associazione sono suddivise in categorie secondo il settore merceologico di appartenenza, tenuto conto di quanto indicato dall'impresa stessa in sede di domanda di ammissione.

Le imprese la cui attività non è specificatamente attribuibile ad una delle categorie esistenti, verranno inserite in una categoria di imprese varie.

Ogni categoria che annoveri almeno 50 aziende associate, può eleggere il proprio Consiglio Direttivo in separate ed autonome assemblee, secondo il proprio regolamento che deve essere in armonia con il presente Statuto.

I suddetti Consigli Direttivi eleggono al proprio interno un Presidente, il quale sarà membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Nell'ambito dell'Associazione sono tutelate le categorie non rappresentate in Consiglio Direttivo, al fine di consentirne lo sviluppo e la crescita.

Il Regolamento di ciascuna categoria deve essere in armonia non solo con lo Statuto dell'Associazione ma anche con lo Statuto e il Regolamento confederale

IL GRUPPO PROVINCIALE GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 28

Nell'ambito della Associazione è costituito il Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori con lo scopo di favorire e promuovere la valorizzazione dei giovani imprenditori.

Il Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori è retto da Regolamento approvato dalla Giunta di Presidenza della Associazione.

Il Presidente del Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori è componente di diritto del Consiglio Direttivo e partecipa, su invito del Presidente della Associazione, alla Giunta di Presidenza.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 29

Il Patrimonio sociale è formato dalle quote e dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali che comunque cadono in possesso dell'Associazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, deve essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30

Per tutto quello che non è stato contemplato nel presente Statuto si fa riferimento a quanto dispone il Codice Civile, Libro 1°, Titolo 2°, Capo 3°.

IL GRUPPO PROVINCIALE GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 28

Nell'ambito della Associazione è costituito il Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori con lo scopo di favorire e promuovere la valorizzazione dei giovani imprenditori.

Il Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori è retto da Regolamento approvato dalla Giunta di Presidenza della Associazione.

Il Presidente del Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori è componente di diritto del Consiglio Direttivo e partecipa, su invito del Presidente della Associazione, alla Giunta di Presidenza.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 29

Il Patrimonio sociale è formato dalle quote e dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali che comunque cadono in possesso dell'Associazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, deve essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30

Per tutto quello che non è stato contemplato nel presente Statuto si fa riferimento a quanto dispone il Codice Civile, Libro 1°, Titolo 2°, Capo 3°.